



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 31 luglio 2024  
(OR. en)

12622/24  
ADD 1

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2024/0200(NLE)

---

---

UD 154  
COEST 477  
WTO 98

## PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	30 luglio 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 341 final ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito alla modifica del protocollo I di detto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 341 final ANNEX.

---

All.: COM(2024) 341 final ANNEX



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 30.7.2024  
COM(2024) 341 final

ANNEX

## **ALLEGATO**

**della**

### **Proposta di Decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito alla modifica del protocollo I di detto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie**

## **ALLEGATO**

### **[Progetto di] DECISIONE N. ... DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-GEORGIA del XX XX 2024**

**che**

**modifica il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa**

IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra<sup>1</sup> ("l'accordo"), in particolare l'articolo 4 del protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa ("il protocollo I"),

considerando quanto segue:

- (1) In occasione della prima riunione tecnica sulle norme di origine transitorie, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee<sup>2</sup> ("la convenzione") ha convenuto di attuare le norme rivedute ("le norme di origine transitorie"<sup>3</sup>) della convenzione parallelamente alle norme della convenzione, su base bilaterale transitoria, in attesa dell'adozione della convenzione riveduta.
- (2) Dal 1° settembre 2021 fra le parti contraenti della convenzione è entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme di origine transitorie<sup>4</sup>.
- (3) L'obiettivo delle norme di origine transitorie è introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l'ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme di origine transitorie sono generalmente più flessibili di quelle della convenzione, le merci che soddisfano queste ultime potrebbero altresì essere considerate originarie nell'ambito delle norme di origine transitorie, fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli classificati nei capitoli 2, da 4 a 15, 16 (tranne i prodotti della pesca trasformati) e da 17 a 24 del sistema armonizzato.

---

<sup>1</sup> GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

<sup>2</sup> GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

<sup>3</sup> GU L 381 del 27.10.2021, pag. 78.

<sup>4</sup> GU C, C/2024/1637, 20.2.2024.

- (4) Le norme di origine transitorie sono applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione, creando così due zone distinte di cumulo. Per agevolare l'applicazione della permeabilità di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), del protocollo I, appendice A, fra la convenzione e le norme di origine transitorie, l'articolo 8 del protocollo I, appendice A, dovrebbe pertanto essere modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nel protocollo I, appendice A, articolo 8, dell'accordo, è inserito il seguente paragrafo 1bis:

"1 bis. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il cumulo di cui all'articolo 7 può essere applicato per le merci classificate nei capitoli 1, 3, 16 (per i prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato che hanno acquisito il carattere originario con l'applicazione delle norme di origine a norma dell'appendice I e delle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, a condizione che i materiali e i prodotti siano originari delle parti contraenti applicatrici per le quali è possibile il cumulo."

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione.

Fatto a...

*Per il sottocomitato doganale*

*Il presidente*

*I segretari*